PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

A001/2026/8.4.8- 2011-15

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: proroga incarico temporanea reggenza per il servizio di segreteria del Comune di RONZO CHIENIS al Segretario della COMUNITA' DELLA VALLAGARINA dott. Antonio Salvago.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che la sede segretarile del Comune di Ronzo Chienis è vacante;

vista la nota PAT/RFD341- 29/10/2026-0864234 con la quale il Sindaco del Comune di Ronzo Chienis chiede di designare quale reggente a scavalco per la propria sede segretarile il dott. Antonio Salvago, Segretario della Comunità della Vallagarina per il periodo dal **primo novembre 2026 al 30 novembre 2026** per due giornate settimanali**;**

visto il consenso alla richiesta di conferimento dell'incarico di reggenza a scavalco espresso con la nota prot. n. PAT/RFD341-30/10/2026-0869532 dal Presidente della Comunità della Vallagarina per il periodo richiesto;

ricordato che la durata dell'incarico di reggenza delle sedi segretarili dei Comuni deve essere correlata al tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali o alla diversa procedura di copertura;

visto l'art. 162 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, che prevede come il Presidente della Provincia debba assicurare, su richiesta del Sindaco, la copertura delle sedi segretarili momentaneamente vacanti incaricando un segretario di comune viciniore;

visti gli atti sopra richiamati,

d i s p o n e

di incaricare, per le ragioni meglio esposte in premessa, il dott. Antonio Salvago, della temporanea reggenza a scavalco della segreteria comunale di Ronzo Chienis **dal primo novembre 2026** (o dalla data del presente provvedimento se successiva) **al 30 novembre 2026;**

Al suddetto incaricato sono dovuti gli emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva, come disposti dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo.

Il Sindaco del Comune interessato è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

- dott. Maurizio Fugatti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).